

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

60° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

- * PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3, 4, 5 e *passim*
- BIANCONI (FI) 19
- BOBBIO Luigi (AN) 6, 10, 18 e *passim*
- * BOCO (Verdi-U) 19
- BOREA (UDC) 18
- CALVI (DS-U) 5, 6, 7 e *passim*
- CAVALLARO (Mar-DL-U) 19
- * CENTARO (FI) 5, 22
- * DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . 6, 9, 12 e *passim*
- * FASSONE (DS-U) 10
- * FORLANI (UDC) 4, 6, 9 e *passim*
- SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 4, 9, 12 e *passim*
- TIRELLI (LP) 16
- ZANCAN (Verdi-U) 3, 7, 8 e *passim*
- ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 27

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Avverto che è pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.2 e 5.1, nonché parere di nulla osta sulla proposta 6.1».

È pervenuto inoltre il parere non ostativo della 1^a Commissione permanente.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, potrei illustrare complessivamente tutti gli emendamenti da me presentati, perché sostanzialmente sono volti a ripristinare il testo licenziato dal Senato. Ritengo infatti che la Camera dei deputati, con le modifiche che ha apportato, sia riuscita nella non commendevole impresa di peggiorare il lavoro da noi compiuto.

Sono stupito per il fatto che la Commissione bilancio ritenga non ammissibili alcuni degli emendamenti da me presentati, che non fanno altro che riproporre un testo su cui la stessa Commissione si era già pronunciata

favorevolmente. Evidentemente (come si dice in tribunale) *tot capita, tot sententiae* e così, rispetto allo stesso testo, la Commissione bilancio ha espresso parere diverso a seconda delle circostanze.

FORLANI (*UDC*). Faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Eufemi all'articolo 1 e li do per illustrati.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Come ho già avuto modo di dire quando ho svolto la relazione e nel corso della discussione generale, il mio parere contrario non è dovuto ad una specifica non condivisione del contenuto degli emendamenti. Anche a mio giudizio il testo varato dal Senato in seconda lettura costituiva un punto di equilibrio corretto e, soprattutto, accettabile. Abbiamo peraltro un riscontro oggettivo di quanto sto dicendo perché, infatti, pur versando in un ambito e in un contesto in cui certo non manca la *vis* polemica, tutto sommato il testo da noi licenziato aveva registrato un consenso anche al di fuori del Parlamento.

Ribadisco pertanto che il parere in questo caso non è determinato da una contrarietà rispetto agli argomenti contenuti negli emendamenti, ma è frutto di una valutazione diversa e complessiva, che è quella della necessità di varare questa legge, che comunque costituisce un rilevante passo in avanti (malgrado vi siano correnti di opinione diverse), in coerenza con la sensibilità diffusa dei cittadini.

Si tratta peraltro di un argomento su cui persiste un elevato tasso di controversia e dunque non è ragionevole attendersi una soluzione «bianca o nera», né che il dibattito possa essere troncato a colpi di legge. È viceversa ragionevole ritenere che il dibattito possa essere coltivato nel futuro e quindi possa rimanere aperto, ma su una piattaforma più avanzata rispetto a quella attuale.

Taluni potranno ritenere demagogico o retorico ciò che sto per dire, ma personalmente sono convinto della validità di questa affermazione: coloro che sono contrari a questo testo, e che vorrebbero un riallineamento con quello approvato dal Senato (iniziando così una navetta improduttiva con la Camera dei deputati), hanno diffuso lo *slogan* secondo cui questo disegno di legge è utilissimo per circa 20 milioni di cani e gatti, ma non tutela gli interessi di circa 700.000 altri animali. Credo che lo *slogan* e gli stessi numeri che vengono contrapposti siano una ragione sufficiente per poter accettare l'idea di non modificare il testo attuale. In ciò sta il motivo della mia contrarietà agli emendamenti presentati.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario per le stesse motivazioni esposte dal relatore. Vorrei aggiungere che il Governo ha mantenuto un atteggiamento coerente sul provvedimento in esame, ma in questo momento, viste le aspettative dell'opinione pubblica, va evidenziata la necessità di una rapida approvazione del testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alla votazione.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ho apprezzato molto le sue parole e sostanzialmente le condivido.

Per quanto concerne il disegno di legge nel suo complesso, annuncio fin d'ora che ci asterremo dalla votazione dei singoli articoli, salvo l'articolo 3, su cui il mio Gruppo esprimerà invece voto contrario. Ciò non toglie, però, che ci corre comunque l'obbligo di valutare una serie di emendamenti ed esprimere su di essi il nostro parere. Dichiaro che voteremo a favore di tutti gli emendamenti presentati dal senatore Zancan.

Ritengo che – e su questo il collega Zancan ha assolutamente ragione come d'altronde lei stesso, Presidente, ha confermato – che la Camera dei deputati abbia introdotto una serie di cambiamenti difficili da condividere; addirittura alcuni, come l'articolo 3, risultano talmente asistematici rispetto alla necessaria coerenza del nostro sistema penalistico da non consentirci di esprimere una valutazione complessivamente positiva.

Per quello che riguarda l'emendamento 1.1, trovo anzitutto piuttosto difficile da accettare l'introduzione dell'espressione «strazio». Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è la categoria giuridica dello strazio. «Manifestazioni che comportano sevizie o strazio»: per chi? Per chi assiste alle sevizie? Per l'animale? Non possiamo introdurre una categoria giuridica fondata su un concetto così vago. Assolutamente più ragionevole era il concetto contenuto nel testo licenziato dal Senato, che il collega Zancan tende a ripristinare con il suo emendamento. Infatti, fare riferimento ad «attività insostenibili per le caratteristiche etologiche» degli animali, significa sottolineare che noi siamo contrari a che gli animali siano utilizzati contro la loro natura, contro le loro caratteristiche etologiche. Questo è quello che ci interessa. Quando vediamo un elefante danzare su una sola zampa sappiamo che per riuscire a fare un'operazione di tal genere quell'elefante ha dovuto subire una serie di violenze assolutamente inaccettabili: bisogna quindi riconoscere che sono state compiute attività insostenibili per le caratteristiche dell'animale. Però, vedere l'elefante danzare su una zampa non è una manifestazione che comporta strazio: ripeto, è una manifestazione per la quale si è svolta un'attività insostenibile con le caratteristiche etologiche dell'elefante, che non è solito ballare su una zampa.

Molto più pregevole, molto più pregnante, molto più intelligente era la formulazione approvata dal Senato rispetto a questa sciatta, non giuridica e veramente deprecabile modifica intervenuta alla Camera.

Di qui il nostro intento di votare a favore dell'emendamento 1.1 del collega Zancan.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 1.1 per le ragioni già espresse dal Presidente. Vorrei far rilevare che l'eliminazione del riferimento ai comportamenti incompatibili con la natura dell'animale ha limitato la portata della norma, ma il termine «stra-

zio» già compare oggi nel codice penale all'articolo 727 e quindi si è costituita una giurisprudenza al riguardo.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.1.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, prendo atto che nella normativa penale sia già presente la qualificazione del termine «strazio», che immagino sia utilizzato con un suo preciso significato e abbia una sua precisa interpretazione. Nell'ambito di questo disegno di legge, peraltro abbastanza semplice e stringato, credo però che la proposta emendativa in esame si inserisca nella problematica più ampia della necessità di un'esplicazione di questo tipo di norme. In sostanza, si tratta di una normativa che dovrebbe contenere, almeno nelle disposizioni principali, un'esplicazione di dettaglio perché nelle dinamiche della vita, nelle attività economiche, nel tempo libero, nelle normali attività che implicano un contatto con l'animale esiste una miriade di fattispecie in cui potrebbero crearsi situazioni difficili o paradossali che, pur investendo a volte abitudini quotidiane, potrebbero determinare in circostanze banali situazioni di vero e proprio contenzioso penale.

Il senatore Calvi ha affermato che è difficile identificare il significato dell'espressione «strazio» nelle fattispecie indicate dalla normativa; a mio parere è necessario fare riferimento a un contesto più ampio. Occorrerebbe spiegare che cosa si intende per animali, cosa si intende per «senza necessità», dove la necessità assume rilevanza, altrimenti arriviamo veramente a situazioni di abuso, di eccesso o comunque paradossali.

CALVI (DS-U). Comunque nell'articolo 727 del codice penale si parla di sottoposizione a strazio.

PRESIDENTE, *relatore*. Per quanto riguarda le ragionevoli argomentazioni portate dal senatore Forlani, devo richiamare l'attenzione dello stesso – che sostituisce il collega Eufemi e che quindi giustificatamente non ha una visione complessiva del disegno di legge – che l'articolo 3, attraverso precise esclusioni, provvede ad individuare le aree di applicazione del provvedimento che ha la caratteristica di una legge cornice.
FORLANI (UDC). Quindi, seguirà una normativa di dettaglio?

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di esclusioni costruite in termini negativi («non si applica a»).

FORLANI (UDC). In considerazione delle osservazioni del Presidente, pur avendo fatto mio l'emendamento 1.3, presentato dal senatore

Eufemi e di contenuto identico all'emendamento 1.1, dichiaro il mio voto di astensione su quest'ultimo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan, sostanzialmente identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Eufemi e fatto proprio dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

ZANCAN (*Verdi-U*). La contravvenzione dell'articolo 727 del codice penale è la norma più applicabile nella tutela degli animali. Se si introduce alla fine del secondo capoverso di tale articolo la formulazione «e produttive», come ha fatto la Camera, si restringe enormemente l'ambito della tutela, che invece risultava ampliato nel testo approvato dal Senato, con la dizione «o comunque produttive».

Pertanto, chi respinge questo emendamento restringe in modo grave la tutela degli animali.

CALVI (*DS-U*). Come ho già sottolineato nel corso della discussione generale, anche su questo punto si verifica una situazione di incongruità giuridica assoluta.

Introducendo la congiunzione «e» prima della parola «produttive», nel secondo capoverso dell'articolo 727 del codice penale, si prevede che, per sanzionare – come tutti noi vogliamo – l'abbandono degli animali domestici (siamo in periodo estivo quando purtroppo ciò avviene con maggiore frequenza), è necessario che si verifichino due condizioni, cioè che gli animali siano detenuti in situazioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In tal modo, come sottolineava poc'anzi il collega Zancan, si restringe l'ambito di applicazione della norma.

Nel testo licenziato dal Senato, invece, vi era una norma di chiusura: era sufficiente l'abbandono dell'animale per definire una condizione di sofferenza e quindi la norma era direttamente applicabile, per esempio, a chi abbandona l'animale sull'autostrada.

È assolutamente inconcepibile che la Camera, attraverso questa modifica, abbia reso pressoché inapplicabile (a causa di una leggerezza, di una distonia di carattere tecnico-giuridico) una sanzione che invece era voluta da noi tutti. Per tale motivo, voteremo a favore del pregevole emendamento del collega Zancan.

Ribadisco inoltre che il Gruppo dei Democratici di Sinistra voterà sui singoli emendamenti, ma si asterrà dalla votazione sugli articoli e sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Zancan, sostanzialmente identico all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Eufemi e fatto proprio dal senatore Forlani.

Non è approvato.

L'emendamento 1.5 è inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sono costretto a spendere qualche parola di più su questo emendamento, che tende a sopprimere una vera abnormità giuridica e sostanziale introdotta dalla Camera, laddove ritiene che i fatti della legge in titolo, in particolare i maltrattamenti e le uccisioni di animali, non siano da ritenersi reato allorquando avvengono nel corso di una manifestazione autorizzata dall'autorità amministrativa, in coincidenza con feste patronali, religiose e quant'altro. È una aberrazione giuridica perché non esiste la possibilità di discriminare in via generale dei comportamenti allorquando vi sia un provvedimento amministrativo che autorizzi determinate feste o manifestazioni. Ho fatto un esempio nel corso della discussione generale, che voglio ripetere ai colleghi che non erano presenti in quell'occasione: ciò significherebbe dire – mi rincresce il paragone nella sua crudezza, ma lo devo fare per evidenziare l'assurdità che è stata approvata dalla Camera – che lo stupro è sempre reato, salvo nelle feste di carnevale. Purtroppo è così! La norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento è di una gravità eccezionale! E non è possibile che non si avverta. Nel testo licenziato dal Senato era scritto che, allorquando la materia è regolata da leggi speciali, secondo il principio universale in materia di diritto penale, la norma speciale fa aggio su quella generale. Tutt'affatto diversa è questa licenza per atto amministrativo di massacrare, di percuotere, di maltrattare, di sottoporre gli animali a sforzi fino alla morte, che troverebbe la sua ragione giustificativa in un atto amministrativo! Se un Comune decidesse di organizzare una corrida, con questa norma ha assolutamente la possibilità di farlo. Ciò è inconciliabile con la nostra civiltà giuridica, il nostro sentire, la nostra sensibilità.

Per queste ragioni invito tutti i senatori a meditare seriamente sulla natura della modifica all'articolo 3 introdotta dalla Camera e sull'emendamento da me presentato, che tende a ripristinare il testo approvato dal Senato.

Do, invece, per illustrato l'emendamento 3.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.3 è di contenuto identico all'emendamento 3.1, presentato dal collega Zancan, ma intendo illustrarlo ugualmente con motivazioni diverse.

Già nella scorsa seduta il collega Calvi e oggi di nuovo il collega Zancan hanno posto un problema di gerarchia delle norme, sostenendo che l'atto amministrativo o autorizzativo non può prevalere rispetto alla legge penale. Io ripropongo la questione che ho cercato di sollevare in precedenza: credo che ci siano tutte le ragioni per cui una legge come questa, che cerca di innovare sul piano della tutela e del rispetto degli animali, faccia i conti con quelle tradizioni popolari che hanno in sé una violazione di tale tutela e di tale rispetto. Siccome le tradizioni un popolo se le porta dietro finché sono compatibili con i principi che ispirano la sua vita civile, credo che varando una legge come quella in esame sanciamo che i nostri riferimenti su questo tema sono cambiati, tanto da produrre in proposito una normativa penale anche abbastanza severa. Se, invece, accettiamo l'idea di portarci dietro un fardello in termini di tradizioni, nonostante la legge che stiamo per approvare preveda precise eccezioni, sconfessiamo in radice la legge stessa.

Come diceva il collega Zancan e come è stato detto anche nell'ultima seduta, rilanciare attività o manifestazioni popolari che prevedono una violazione dei principi di tutela e di rispetto degli animali, magari facendo riferimento ad antiche tradizioni, mi sembra abbastanza rischioso. Questa è la ragione per cui è stato presentato l'emendamento 3.3, che – ripeto – è un emendamento discriminante, perché dobbiamo capire se la nostra civiltà accetta ancora certe manifestazioni o no.

Voglio essere più chiaro: desidero sapere se intendiamo colpire soltanto il singolo cittadino o la famiglia che viola i diritti degli animali perché abbandona il cane sulla strada oppure anche chi organizza manifestazioni in cui gli animali sono maltrattati, ma che hanno una dignità di tipo «istituzionale». Fra l'altro, non sono convinto che tutte le manifestazioni che prevedono la violazione di tali principi non possano trovare una nuova edizione nel rispetto dei diritti degli animali. Mi risulta incomprensibile la distanza che esiste tra quello che stiamo cercando di fare con la legge in esame e ciò che, invece, con la stessa legge accettiamo.

Queste sono le ragioni a sostegno dell'emendamento 3.3 e per le quali voteremo contro il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.4, presentato dal senatore Eufemi, e lo ritiro.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, per le stesse ragioni già espresse in relazione all'articolo 1: non manca la condivisione dei contenuti, ma ritengo non sia opportuno modificare nuovamente il disegno di legge.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame. Mi sono fatto carico delle preoccupazioni del Presidente relatore, cioè dell'opportunità che questa legge raggiunga il suo epilogo, posto che contiene anche disposizioni positive, e solo per questo motivo non ho presentato emendamenti né sono intervenuto prima d'ora. Ma in questo caso mi sento in dovere di difendere l'emendamento per ragioni tecniche.

Le opinioni sono tutte legittime e quindi è difficile affermare che un'opinione sia errata; però, in questo caso, sul piano tecnico sono stati commessi degli errori. Infatti, questa è una norma di attuazione del codice penale (così si qualifica espressamente), quindi rispetto ad esso deve fornire un'interpretazione o un'esplicazione, non può sovvertirlo. Orbene, la Costituzione assegna allo Stato – e soltanto ad esso – la legislazione penale: ciò significa che atti amministrativi, nella specie particolare atti della Regione, possono in ipotesi integrare la norma penale, nel senso che essa può avere alcune parti in bianco, per cui il precetto viene completato attraverso un intervento amministrativo. Ma la norma penale non può essere caducata o elisa, sia pure in parte, ad opera di un atto amministrativo, altrimenti attribuiremmo la potestà legislativa penale anche alle Regioni. Nel caso in esame, invece, abbiamo una depenalizzazione parziale ed eventuale affidata ad un atto della Regione e questo non mi pare consentito. A mia memoria, l'unico esempio di norme che prevedano una depenalizzazione di situazioni considerate reato per effetto di un atto amministrativo (lo dico proprio per farmi carico delle possibili obiezioni) è rappresentato dall'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che nella parte iniziale vieta di circolare mascherati e successivamente ammette che si possa farlo nelle situazioni individuate e definite dalla stessa autorità di pubblica sicurezza. Quindi, anche in questo caso l'atto amministrativo toglie valore alla legge penale, ma esso è fatto dalla stessa entità, dalla stessa amministrazione ai cui fini è costruito il precetto.

Nel caso in esame, invece, abbiamo un precetto generale (la tutela degli animali) che non è certamente affidato alla competenza delle Regioni, e un atto amministrativo particolare che toglie efficacia alla legislazione penale in un certo ambito.

Per questo motivo, ravvisando addirittura un profilo di probabile incostituzionalità, ritengo che l'emendamento 3.1 vada accolto.

BOBBIO Luigi (*AN*). Annuncio il voto contrario su questo emendamento, non solo perché è necessario portare a termine l'approvazione del provvedimento nel suo complesso, ma anche perché non credo di poter condividere le perplessità manifestate dal collega Fassone in ordine alla possibile incostituzionalità di questa norma.

È vero che la potestà in materia di legislazione penale è dalla Costituzione rimessa allo Stato, ma tutti conosciamo l'esistenza – sia in positivo che in negativo – di fattispecie normative composite. Questa è una

di quelle fattispecie in cui il provvedimento amministrativo viene veicolato, secondo Costituzione, dalla legge statale.

In sostanza, in questo caso è la legge statale che ci accingiamo ad approvare che si completa (quasi in un procedimento a rovescio di una norma penale in bianco) con il rinvio al provvedimento amministrativo. Tuttavia, sia la norma che infligge la sanzione e prevede il reato sia quella che prevede la causa di non punibilità sono norme penali e quindi per entrambe vale il principio generale che è lo Stato a dovere adottare la normativa penale. In questo caso siamo in presenza di una norma statale penale che esclude la punibilità e che, per essere completata nei singoli casi, ha bisogno dell'atto amministrativo.

Non riesco quindi a vedere in maniera chiara e netta, come il collega Fassone, una contrarietà né ai principi generali, né alla Costituzione. Anche per questo motivo voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Zancan, identico all'emendamento 3.3, presentato dai senatori Dalla Chiesa e Cavallaro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ribadisco ancora una volta che in questo modo si causa una ferita terribile alla tutela degli animali, al nostro diritto penale e alla nostra civiltà giuridica.

La Camera ha compiuto un autentico disastro: come ho già detto, ha lanciato bombe su un campo che il Senato aveva arato bene e convenientemente.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, su questo articolo esprimiamo un voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui è stato presentato un emendamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). È così timida l'attenzione della Camera per gli animali, che le attività formative scolastiche in questo ambito, ad avviso

dell'altro ramo del Parlamento, devono essere solo una possibilità e non un obbligo.

Non comprendiamo questa timidezza della Camera, per cui voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

CALVI (*DS-U*). Il Gruppo dei DS voterà a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). La Camera è riuscita a compiere un capolavoro di involontaria comicità, decidendo che l'intervento delle guardie zoofile dovrà riguardare esclusivamente gli animali di affezione. Ma poiché gli animali di affezione, come dice il nome, dovrebbero già godere appunto di affezione, riteniamo che vi sia una iperprotezione di questi animali e una incuria totale per gli altri.

PRESIDENTE. Si vede che conoscono Occam e i suoi rasoi!

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 6.3, presentato dal senatore Eufemi, e rinuncio ad illustrarlo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sostengo la bontà dell'emendamento 6.2 in considerazione della contraddizione esistente tra l'espressione inserita dalla Camera («con riguardo gli animali di affezione») e i soggetti che dovrebbero vigilare sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ovverosia le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Gli animali di affezione – ammesso che sia possibile definire questo concetto in modo appropriato e univoco – forse sono quelli che di tale ruolo hanno meno bi-

sogno. Vorrei sapere, infatti, quand'è che interviene la guardia zoofila per proteggere il cagnolino in casa o gli animali nell'aia. La guardia zoofila interviene in altri contesti.

Mi sembra veramente un'assurdità questa modifica. Sarà anche stata approvata all'unanimità, ma magari in un'atmosfera come quella che si potrà avere in questa Commissione tra dieci minuti, cioè nella assoluta incoscienza di quello che si fa. Invito i colleghi a riflettere su queste mie considerazioni.

ZANCAN (*Verdi-U*). La giurisprudenza discuterà se quelle guardie giurate possono intervenire sulle oche. Questo sarà il tema della giurisprudenza grazie all'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento!

PRESIDENTE, *relatore*. Colleghi, mi permetto di dire che, nell'esame e nel voto di questo disegno di legge, «coscienza» è una parola che tutti i senatori della maggioranza e tutti coloro che voteranno il provvedimento hanno presente.

Il parere del relatore, per le ragioni prima dette, è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Zancan, identico all'emendamento 6.2, presentato dai senatori Dalla Chiesa e Cavallaro, e all'emendamento 6.3, presentato dal senatore Eufemi e fatto proprio dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, presentato dal senatore Zancan.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, la mia proposta relativa al titolo del disegno di legge potrebbe sembrare una questione meramente nominalistica, ma ha un rilievo significativo ai fini dell'individuazione delle finalità perseguite dalla legge in esame. Infatti, la soppressione del-

l'inciso «a tutela degli animali» dal titolo del provvedimento non dà il senso che il testo licenziato dal Senato voleva dare, visto che per la prima volta l'animale era considerato come soggetto autonomo di tutela. Eliminare tale inciso significa di nuovo relegare la difesa degli animali in seconda battuta e non invece farla diventare oggetto di primaria preoccupazione, come il testo approvato dal Senato aveva deciso.

Per questa ragione invito i senatori ad approvare l'emendamento da me presentato al titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. La ringrazio, senatore Zancan, tuttavia temo che anche in questo caso si tratti di un problema di rasoi.

CALVI (*DS-U*). Sarebbe bene che facesse sempre riferimento ad Occam.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tit.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento Tit.1, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, attesa l'importanza che per il Gruppo Verdi-l'Ulivo ha la votazione del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di voto finale verrà svolta dal mio Capogruppo, che meglio di me saprà esprimere le nostre opinioni sulla normativa che andiamo ad approvare.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ripeto ancora una volta di aver apprezzato le sue considerazioni: infatti, nel momento finale dell'*iter* legislativo spesso ci troviamo a valutare un provvedimento non del tutto soddisfacente, ma che realizza le finalità per le quali era stato previsto e disegnato e quindi in qualche modo, pure con taluni suoi passaggi non divisibili, complessivamente ottiene un risultato. Più volte ci siamo trovati a cercare un equilibrio tra le diverse ragioni e quindi parto dalla considerazione che si tratta di una legge che è stata fortemente voluta da molti parlamentari e attesa da moltissimi cittadini. È comunque una legge che consente – come lei, Presidente, ha detto all'inizio – di fare alcuni passi avanti, forse importanti passi avanti, in una cultura che vede nella tutela degli animali l'espressione anche della nostra civiltà.

Detto questo, però, vorrei osservare che vi sono alcuni passaggi che, per chi come noi viene dal mondo del diritto e soprattutto esercita la funzione di legislatore, lasciano profondamente insoddisfatti.

Il collega Dalla Chiesa ha posto un problema serio, che attiene a una sorta di conflitto tra una cultura antropologica e una cultura giuridica. Naturalmente vi sono straordinari percorsi di tradizioni storiche che non possono essere abbandonati, a meno che non lo si dica esplicitamente con una sanzione di carattere penale, come stiamo facendo qui. A mio avviso, questo conflitto nella nostra legislazione non c'è: non esiste un conflitto tra queste due esigenze, perché le manifestazioni storiche e culturali che vengono autorizzate e che fanno parte della nostra cultura certamente non sono finalizzate al maltrattamento e all'uccisione di animali. Se così fosse, con questo atto decidiamo di colpirle, di sanzionarle, di sopprimerle. Pertanto, ad esempio, la tauromachia nel nostro Paese non sarebbe possibile perché secondo questa normativa sarebbe un reato uccidere il toro. Il nostro sistema è abbastanza forte per impedire una follia del genere.

La preoccupazione che più volte è stata espressa circa alcune importanti manifestazioni storiche, che tutti noi amiamo, come quella del Palio di Siena, è a mio parere eccessiva. Il Palio di Siena fa parte della nostra cultura e sappiamo tutti che quella manifestazione di straordinaria bellezza non è finalizzata ad atti di violenza nei confronti degli animali; possono accadere, ma accadono anche durante una corsa di cani o di cavalli. Non c'è alcuna ragione perché questa legge possa incidere su quella manifestazione.

Tuttavia, tra le riserve espresse quella principale riguarda proprio le modificazioni introdotte all'articolo 3. Ripeto quanto già detto nella discussione generale: abbiamo introdotto una causa di non punibilità. Apprezzo lo sforzo del senatore Luigi Bobbio, che ha cercato di articolare un ragionamento che avesse una sua plausibilità, che però non mi convince affatto. Stiamo introducendo una causa di non punibilità, ma sappiamo perfettamente che le cause di non punibilità sono quelle già indicate nel nostro codice penale (l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa e così via) e dalle leggi speciali, che prevalgono sulla legge generale. Questo è il nostro sistema.

Qui abbiamo un altro meccanismo: con la stessa legge introduciamo sia una sanzione penale, sia – come afferma il senatore Bobbio – una sorta di esimente, una causa di non punibilità. Tuttavia, questa causa di non punibilità non nasce da una legislazione speciale, ma è rinviata ad un atto amministrativo che recepisce una consuetudine. Francamente, a me sembra che questa sia una costruzione totalmente asistemica.

Pertanto, si può anche affermare, come ha fatto il Presidente, che deve prevalere una considerazione di carattere generale e politico, nel senso che, malgrado queste manchevolezze, è opportuno approvare la legge per il suo carattere innovativo, però nessuno potrà mai convincermi del fatto che una costruzione giuridica come quella che ci è stata presentata dalla Camera possa avere una sua sistematicità, una sua coerenza e sia plausibile all'interno del nostro sistema penale. Condivido le osservazioni

e i dubbi del collega Fassone sulla possibile incostituzionalità della norma. Di questo aspetto si occuperà ovviamente la Corte costituzionale, ma anche noi legislatori dobbiamo porci questo problema. E avendo un dubbio così forte sulla incostituzionalità della norma, non possiamo votare a favore di questa legge.

In conclusione, pur cogliendo la parte propositiva dell'intervento del nostro Presidente, a causa delle riserve che ho sottolineato, il mio Gruppo si asterrà dalla votazione finale. Condividiamo le finalità della legge, ne apprezziamo quella parte in cui sono realizzate tali finalità, ma allo stesso tempo queste cadute asistematiche, queste incoerenze rispetto al sistema generale non ci consentono di esprimere un voto pieno.

FORLANI (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, esprimendo nel contempo un triplice auspicio.

Il primo è che il provvedimento possa essere utile (è la nostra principale preoccupazione in questo momento) ad evitare l'inflizione di sofferenze gratuite o addirittura l'uccisione di animali senza necessità, per mera crudeltà o per fini speculativi che non siano ritenuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento e secondo i nostri principi di civiltà (infatti, possono essere considerati fini speculativi anche la macellazione e la vendita di carni, che però sono necessarie per la nostra esistenza). Speriamo quindi che la legge possa servire ad evitare crudeltà gratuite o comportamenti violenti nei confronti degli animali.

In secondo luogo, ci auguriamo che gli operatori del diritto, ed in particolare l'autorità giudiziaria, nel decidere sui singoli casi, sappiano interpretare con senso di responsabilità questo provvedimento, cogliendone correttamente lo spirito, che è sicuramente apprezzabile, mentre non altrettanto si può dire della sua formulazione. Speriamo quindi che in sede di interpretazione della norma siano fissati criteri più illuminanti sulla sua applicazione.

Il terzo auspicio è che sia emanata, anche sulla base dell'esperienza concreta, una legislazione di dettaglio in cui venga chiarito meglio l'ambito in cui la normativa deve essere applicata.

Pertanto, con questi auspici di carattere politico, ribadisco il nostro voto favorevole.

TIRELLI (*LP*). Ho già espresso le mie perplessità su questa legge nel corso della lunga discussione in Commissione, prima che il testo fosse modificato – in un modo che preferisco non qualificare – dalla Camera dei deputati. Dico solo che avrei voluto proporre un emendamento per premettere al titolo la seguente rubrica: «Della imbecillità e della schizofrenia legislativa». Infatti, non riesco a definire diversamente questo modo di legiferare!

Comunque, noi voteremo a favore di questa legge, perché ne condividiamo il presupposto da cui è nata, su cui vi era un interesse comune: la prevenzione e la repressione sia dei combattimenti fra animali sia dell'abbandono e del maltrattamento degli animali stessi. Poi sono state inserite

altre disposizioni, fino ad arrivare alla creazione di una nuova categoria, quella degli animali di affezione, che probabilmente sono un organismo geneticamente modificato, perché non trovo una definizione simile nel lessico comune.

Rimango tuttavia perplesso per lo spazio che si è lasciato alla discrezionalità interpretativa, perché ciò potrà causare molti contenziosi. Probabilmente qualche tradizione e abitudine andranno corrette, ma non in questo modo: per insegnare l'amore e il rispetto per gli animali occorre mettere in atto un processo culturale che deve svilupparsi nel tempo. Se con questa legge ammettiamo che non esiste una sensibilità verso gli animali, allora dobbiamo prendere dei provvedimenti e quindi rendere obbligatoria – su questo sono d'accordo con il collega Zancan – la promozione di iniziative formative a livello scolastico.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, una valutazione accurata del testo che stiamo licenziando ci pone di fronte una serie di problemi. Indubbiamente, vi sono alcuni elementi positivi, poiché si risponde alle preoccupazioni che avevano reso necessaria questa iniziativa. D'altra parte, il numero di parlamentari che hanno sottoscritto questo disegno di legge, o uno degli altri provvedimenti in esso confluiti, testimonia che in Parlamento c'è una sensibilità diffusa sull'argomento e questo va accolto positivamente.

Ma, come spesso succede, le buone intenzioni non entrano in modo coerente nel dettato legislativo. Abbiamo illustrato i punti a nostro avviso critici e siamo rimasti sorpresi per le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento. Non so se alla Camera ci sia – come lei diceva, Presidente – coscienza o incoscienza. Non intendevo offendere nessuno, però tutti sappiamo che le leggi vengono votate in condizioni collettive, ambientali e psicologiche molto diverse, a seconda degli orari, dell'argomento che è stato trattato prima e delle aspettative per quello che sarà affrontato successivamente. Ho comunque la sensazione che alla Camera sia sfuggito qualcosa quando sono state valutate ed approvate all'unanimità talune modifiche.

Ripeto, voglio tenermi estraneo alla discussione pure cruciale sulla gerarchia delle fonti normative introdotta in questa sede, però credo che una legge non possa prevedere contemporaneamente la difesa di certi principi e la possibilità di violarli. Si tratta di un aspetto fondamentale. Attenzione, non sto facendo una previsione apocalittica per cui ogni Regione, ripristinando tradizioni medievali, potrebbe rilanciare il combattimento tra cani o competizioni tra animali che prevedono violenze tra loro o nei loro confronti. Non sto prevedendo questo. Sto però constatando che la legge che difende il principio di fronte al cittadino singolo e debole (naturalmente più forte rispetto all'animale, ma debole nella sua posizione individuale), accetta la violazione dello stesso principio di fronte a manifestazioni organizzate. Questo metodo francamente stupisce e carica la legge di un elemento di ambiguità.

Esprimo una preoccupazione: quando si toccano certi principi si possono toccare anche certi interessi. Noi sappiamo che dal punto di vista turistico e delle tradizioni popolari certe manifestazioni vengono considerate intoccabili. È la stessa ragione per cui in Spagna non si riesce ad abolire la corrida. Nel nostro Paese non esistono manifestazioni simili, probabilmente in Italia c'è una sensibilità maggiore, però sembra che la legge si fermi davanti ad interessi organizzati o di categoria. I principi li difendiamo, ma non oltre questa misura. Queste considerazioni ci spingono a un atteggiamento negativo rispetto alla legge in via di approvazione.

È stata poi introdotta una figura che sappiamo le comunità locali hanno già sperimentato: le guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile. In Lombardia, ad esempio, tali associazioni hanno avuto uno sviluppo particolare e raccolgono un volontariato molto sensibile. Ma queste associazioni protezionistiche dove esprimono la loro attività? Nella tutela di quegli animali che non hanno alcun difensore, è ovvio. L'animale di affezione ha un suo difensore tradizionale, a meno che non impazzisca o abbia uno scatto di nervi, e questo difensore è il suo padrone. Le associazioni protezionistiche invece difendono gli animali che non sono difesi da nessuno, ad esempio difendono certe specie di uccelli dalle tagliole. In altre parole, svolgono una funzione di difesa degli animali indifesi. Nel momento in cui, relativamente agli animali di affezione, affidiamo l'attuazione di questa legge alle associazioni protezionistiche e alle guardie zoofile, che non sono un portato della legge in quanto già esistono nella società italiana, facciamo un grosso passo indietro. Si tratta di un secondo elemento di ambiguità della legge. Nel primo caso, si affermano certi principi, ma questi stessi principi di fronte ad altri interessi organizzati retrocedono. Nel secondo caso, la società ha già prodotto delle forme di associazione volontaria a difesa degli interessi degli animali, ma il legislatore, che vara una legge per tutelare tali interessi, non riconosce questa funzione a chi già lavora, spesso in collaborazione con le Regioni, per difenderli.

Questi due aspetti rendono il provvedimento ambiguo e sollecitano a una critica chi intendeva elaborare una legge che coprisse un vuoto normativo. Altro che la legge Cirami! Qui davvero c'è un vuoto normativo, davvero c'è la necessità di intervenire a garantire certi diritti...

BOREA (*UDC*). La legge Cirami non riguarda gli animali.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Lo so. Ma perché ogni volta che dico una cosa c'è qualcuno che mi insegna qualcosa? Io non lo faccio con nessuno.

BOBBIO Luigi (*AN*). Perché è estenuante.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ha ragione, è estenuante sentirsi dire certe cose! Io pensavo che la Cirami difendesse gli animali, guarda un po'! Forse però in parte sì dal punto di vista morale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Non è neanche del tutto vero che la Ciramani non riguardi gli animali. È un'affermazione discutibile quella del collega.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Come sempre, in partenza le buone intenzioni sono tutte uguali. Quando però si approva una legge si dimostra un grado di convincimento molto diverso nei principi che vengono affermati.

Queste sono le ragioni per cui il Gruppo della Margherita voterà contro il provvedimento in esame.

BIANCONI (*FI*). Oh, per favore!

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Mi scusi, signor Presidente. Perché «oh, per favore»? Vede in quali condizioni si votano le leggi? Tutti se ne vogliono andare via. Non è il modo migliore per votare in coscienza le leggi.

BIANCONI (*FI*). Era perché avevamo capito le cose che voleva dire.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, non essendo questa la Commissione di cui faccio parte, ho seguito i vostri lavori fin dall'inizio nel mio ruolo di Capogruppo e ho cercato di fotografarli lungo la strada e anche lungo le modifiche che i due rami del Parlamento hanno prodotto.

Vorrei iniziare ringraziando il collega Zancan per il lavoro svolto all'inizio, insieme a tutti voi, su un testo di legge che era partito con difficoltà e che al Senato – anche con tutti i suoi limiti, a parere dei Verdi – ha saputo trovare una matrice che, pur non essendo la perfezione, ci sembrava sufficiente, tanto da portarci nella prima lettura a darne un giudizio non negativo.

Permettetemi di soffermarmi su questo punto. Quando il collega Zancan ha ricordato l'importanza per noi Verdi di questo testo di legge ha toccato un punto che a voi può sembrare secondario, ma che per noi non lo è. La riflessione ecologista è stata una delle ultime filosofie che ha attraversato questo secolo (noi abbiamo l'ardire di dire l'ultima), iniziata negli scritti degli anni 50, soprattutto di lingua anglosassone. Essa ha portato, con vent'anni di ritardo, alla costruzione della cosiddetta Federazione dei Verdi italiani. Alle fondamenta della nostra filosofia e della nostra storia c'è il diritto dei viventi che, per quanto ci riguarda, è un concetto collegato a quello della sostenibilità e al concetto del limite. Noi siamo nati, noi viviamo con questo concetto che ci fonda: esiste una grande e non distinguibile relazione tra tutti gli esseri viventi della terra, che ci porta a fare le nostre analisi e a tradurle in politica, anche legislativa. L'animalismo, i diritti degli animali sono addirittura una delle fondamenta costituenti del Movimento dei Verdi italiani. E la nostra storia parlamentare, che inizia nella seconda metà degli anni '80 in Italia, ha prodotto un processo continuo di proposte di legge perché si potesse appor-

tare un miglioramento alla legislazione italiana per il diritto degli animali nel suo complesso.

Ecco perché noi abbiamo scommesso molto su questo testo di legge, ovviamente consapevoli delle difficoltà che ci sono sempre state. Non mi sono mai nascosto dietro un dito, sapendo che anche in altre legislature non siamo arrivati alla fine di un processo legislativo che noi chiedevamo fin dalla prima legislatura in cui siamo stati presenti in Parlamento.

Caro presidente Caruso, vorrei sottolineare una delle affermazioni che lei ha fatto, non con spirito polemico, ma solo per fare una precisazione. Effettivamente, anche noi consideriamo molto positive alcune parti di questo testo di legge. Infatti, anche a nostro avviso sono stati introdotti alcuni miglioramenti importanti nel quadro legislativo, come il divieto di combattimento fra animali, il divieto di utilizzo delle pellicce di cane e di gatto e l'inasprimento – anche se edulcorato – delle sanzioni per l'abbandono di animali. Ma non è vero, presidente Caruso, che questi miglioramenti riguardano circa 20 milioni di cani e di gatti e non riguardano circa 700.000 altri animali. La cifra che lei ha dato non è corretta: nel nostro Paese (e mi riferisco solo alle grandi famiglie) non godranno di alcun miglioramento circa 700 milioni di animali. Quindi, la nostra triste constatazione è che si fa un passo avanti per 20 milioni di animali tra cani e gatti, ma c'è un peggioramento per circa 700 milioni di animali appartenenti ad altre specie.

Questo è uno dei passaggi su cui oggettivamente avvertiamo una lacuna. Ribadisco, c'è stato un miglioramento su alcune parti, però secondo la nostra valutazione siamo lontani dal risultato che si poteva raggiungere e che continueremo a cercare di ottenere, cioè una legislazione che miri a riequilibrare davvero il rapporto fra tutti gli esseri viventi, fra la nostra e le altre specie.

È una battaglia culturale molto importante e delicata, che alcuni Paesi stanno affrontando più velocemente, altri con maggior lentezza. Una delle grandi scommesse da vincere è che questo progresso culturale per me – come ha ricordato anche il collega Tirelli – la scuola, l'istruzione, la preparazione dei nostri figli, affinché le nuove generazioni sappiano superare la nostra barbarie. Viviamo infatti in una società in cui il rapporto fra noi e gli altri è caratterizzato da barbarie. È difficile accettare questa situazione, ma ognuno di noi ha ricordi di episodi efferati nel rapporto tra l'uomo e molte delle specie animali. Basti pensare alle fiere degli uccelli che vengono accecati; non intendo ora cogliere questa occasione per parlare della necessità di modificare la legge sulla caccia, però mi sembra opportuno riportare un profondo senso di civiltà in tutte le sfere del nostro rapporto con altre specie. Non è sufficiente vietare il combattimento tra cani.

Desidero soffermarmi su una questione che avete molto discusso e che mi colpisce particolarmente, anche perché sono senese. Mi riferisco al cosiddetto emendamento per il Palio, cioè alla modifica dell'articolo 3. Non ho alcuna intenzione di proporre ai colleghi – che certo hanno già deciso – di modificare la loro valutazione prima del voto finale,

però vorrei fare alcune osservazioni, in una duplice veste, come ecologista e come senese. Provengo da una terra di grandi tradizioni, che avverto in modo molto forte, quindi sono certamente attento a ciò che è importante per tutti gli esseri viventi, anche alla nostra storia e alla nostra cultura di esseri umani. Però, se il legislatore inserisce certe affermazioni, non posso fare a meno di inorridire. Mi appello per questo al senso di responsabilità che deve unirci tutti.

Innanzitutto, avrei preferito che fosse stato usato il termine «Palio», se ad esso ci si voleva riferire. Inoltre, mi sembra rischioso prevedere che le disposizioni introdotte non vengano applicate nel caso in cui vi sia un'autorizzazione della Regione competente. Mi rendo conto che le persone senzienti sono non solo in Parlamento (però a volte, quando vedo certi testi normativi, ne dubito) ma anche altrove, per cui ho fiducia nel fatto che eventualmente saranno le Regioni a proibire manifestazioni in cui si commettano violenze sugli animali. Tuttavia, deve essere chiaro che noi legislatori nazionali ci stiamo assumendo una responsabilità da questo punto di vista, perché esiste il pericolo che vengano recuperate certe tradizioni che fanno parte della storia e della cultura del nostro Paese. La costa toscana è stata per 4 secoli la cosiddetta terra dei presidi spagnoli; in Sicilia, una delle zone che amo di più, vi è stato mezzo millennio di straordinaria storia e cultura araba; anche nelle valli padane, altre storie e culture hanno fecondato il nostro esistere.

Non sono un giurista, quindi non mi addentro nei dettagli tecnici, ma sono un umanista, per cui nella mia vita ho potuto approfondire le nostre tradizioni ed ho quasi paura di evocarle. Solo per fare un esempio, la tauromachia appartiene alla nostra storia. Ebbene, certe manifestazioni non potrebbero essere introdotte, secondo la legislazione vigente, ma dopo l'approvazione di questa legge un qualsiasi comitato potrebbe reintrodurre – ho quasi paura a dirlo – una barbarie che fa parte del nostro passato.

Sappiamo chi ha proposto e votato questo emendamento, ma ora ciò non mi interessa. Tuttavia, mi chiedo come si possa, da un lato, penalizzare finalmente il combattimento fra cani (che è una delle vergogne di questi tempi) e, contemporaneamente, dare la possibilità ad un comitato di introdurre manifestazioni peggiori, compiendo così un passo indietro. Ripeto, saranno i nostri colleghi nelle Regioni a bocciare una simile eventualità, però non possiamo fare a meno di rilevare che è stata lasciata una possibilità teorica, astratta che si verifichi un peggioramento profondo della nostra cultura di crescita.

Colleghi, continueremo le nostre battaglie parlamentari perché si ricostruisca completamente il rapporto complesso esistente fra la nostra e tutte le altre specie.

Non entro nel merito delle divaricazioni presenti nel mondo animalista: ci sono, le rispetto e le vivo sulla mia pelle anche più degli altri, perché appartengono alla mia storia politica. Ovviamente, abbiamo seguito con grande attenzione questo provvedimento: credo che in esso ci sia sicuramente qualche miglioramento, che saluto con convinta gioia, ma anche peggioramenti e mancanze.

Noi Verdi – lo dico come Capogruppo e proprio perché abbiamo fatto un’analisi anche all’interno del partito – davanti alla versione finale di questo disegno di legge riteniamo che si debba ripartire da subito, depositando un nuovo disegno di legge in questa legislatura. Per la nostra storia e per la politica futura continueremo a chiedere un riequilibrio.

Su questo testo di legge, nonostante taluni aspetti positivi, che sono tuttavia molto meno di quelli negativi, non mi rimane che annunciare il voto convintamente contrario dei Verdi.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questa legge che, a mio parere, va esaminata nel suo complesso alla luce delle importanti novità in essa contenute. Si tratta di una legge avanzata nella tutela degli animali, che testimonia una nuova coscienza e sensibilità al tema trattato e che colma talune lacune normative, a cominciare dagli interventi in tema di combattimenti tra animali. Io stesso sono stato sottoscrittore di un disegno di legge, firmato anche da colleghi della minoranza, volto a colmare questa lacuna e a sanzionare in misura adeguata un comportamento che colpisce il sentimento nei confronti degli animali e che è fonte di arricchimento per la criminalità organizzata.

È una legge che testimonia una coscienza avanzata anche per effetto dell’inserimento sistematico nel codice penale del nuovo titolo IX-*bis*, all’interno del libro II. Non dimentichiamo che prima d’ora le norme che colpivano coloro che uccidevano o maltrattavano gli animali erano contenute nell’articolo 638, in un’ottica che considerava l’animale esclusivamente oggetto di proprietà; la stessa intestazione dell’articolo, infatti, parlava di «uccisione o danneggiamento di animali altrui», con una visione che considerava l’animale alla stregua di una cosa, né più né meno. L’articolo 727, poi, puniva chi maltrattava gli animali solo con un’ammenda, una misura «declassata» come importanza e qualità nell’ambito del codice penale.

Oggi – ripeto – è stato introdotto nel codice un titolo apposito, «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», per cercare una via di mezzo tra una visione che pone sullo stesso piano il rapporto tra l’uomo, gli animali e la natura, con una pari dignità anche sotto il profilo della soggettività giuridica, e un’altra visione che si collega a una filosofia antropocentrica all’interno della norma, ma che guarda comunque alla necessità di mantenere un equilibrio tra le specie animali e nei confronti della natura, senza tuttavia far assurgere l’animale a piena soggettività giuridica, alla pari dell’uomo; anche perché ciò comporterebbe conseguenze che stravolgerebbero gli assetti del nostro ordinamento giuridico.

Esaminando il testo di legge nel suo complesso, constatiamo una maggiore attenzione nei confronti del maltrattamento di animali, che non si lega più al danneggiamento o all’uccisione di animali intesi come oggetto di proprietà altrui ma agli animali in sé a prescindere dalla proprietà altrui. Ricordiamo anche che è punito chi promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. È previsto il divieto di combattimenti tra animali, anche in considerazione del fatto

che esistono allevamenti finalizzati a tale scopo, che portano a un vero e proprio stravolgimento delle caratteristiche etologiche dell'animale. Infine, viene punito chi abbandona gli animali; si tratta di un problema serio, che si ripresenta ogni anno in concomitanza con le ferie estive per il semplice fastidio derivante dal portare con sé chi viene considerato il compagno di vita nel resto dell'anno.

Il provvedimento contiene poi alcune norme a tutela degli animali confiscati o sequestrati e la possibilità di svolgere attività di formazione. Quest'ultimo, a mio parere, rappresenta un aspetto di straordinaria importanza nell'ambito della problematica in esame; lo Stato e le Regioni, infatti, possono promuovere l'integrazione dei programmi didattici delle scuole affinché i giovani siano educati al rispetto degli animali, evitando in tal modo inutili e inconcepibili barbarie.

Certo, la Camera ha introdotto delle modifiche che suscitano qualche perplessità e io stesso non ho potuto fare a meno di esternarle nel corso del dibattito; però consideriamo il risultato complessivo, che rischierebbe di andare perso se dovessimo cercare ad ogni costo la perfezione, in un passaggio continuato tra Senato e Camera tra l'altro alla vigilia del periodo estivo; cioè del periodo peggiore per le tematiche di cui ci stiamo occupando, come ho appena detto. A ciò va aggiunto che le leggi sono sempre perfettibili, modificabili, emendabili anche attraverso passaggi successivi alla prima sperimentazione; dopo che si è potuto verificare che determinate definizioni che nel testo letterale appaiono inconciliabili con l'ordinamento o con il comune sentire o addirittura foriere di rischi di imbarbarimento possono, invece, nell'applicazione e nell'interpretazione giurisprudenziale rientrare in un alveo complessivo di normalità.

Sulla base di tali considerazioni ritengo si tratti di una legge importante, che forse doveva essere varata molto prima; il Senato è stato rapido, la Camera si è attardata a riflettere. A questo punto, è comunque importante che questo notevole passo avanti – e non credo che si possa definire meno che tale – sia compiuto. Forza Italia voterà pertanto a favore del disegno di legge in titolo.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Grazie alla posizione assunta in modo compatto dalla maggioranza, coloro che amano gli animali potranno forse affrontare con maggiore serenità una stagione dell'anno, l'estate, che tradizionalmente comporta le maggiori sofferenze e i casi più eclatanti di abbandono degli animali. Finalmente con tempestività una serie di condotte verranno penalmente sanzionate o punite più gravemente che in passato. Va detto con chiarezza che, se fossimo rimasti alla situazione normativa precedente, non avremmo fatto altro che prolungare situazioni laceranti per gli animali e soprattutto per coloro che li amano. È il voto della maggioranza che oggi – ne prendiamo atto – una volta di più consente di arrivare a questo importantissimo risultato.

Certo, tutti noi abbiamo manifestato e in qualche caso vissuto con difficoltà le nostre perplessità su talune modifiche apportate dalla Camera

al testo a suo tempo licenziato dal Senato. Però bisogna dire con altrettanta chiarezza che questi cambiamenti non inficiano la necessità e l'urgenza di giungere all'approvazione del testo in esame, né condizionano il giudizio complessivamente positivo sull'iniziativa legislativa che ci avviamo a condurre finalmente a conclusione. Ritengo che il provvedimento, nelle sue linee generali e in molti passaggi particolari, sia comunque equilibrato, razionale e soddisfacente anche sul piano pratico. Infatti, non dobbiamo sottacere, fra l'altro, che esso contiene norme di grandissimo rilievo, di cui si avvertiva da troppo tempo la necessità, come quelle che sanzionano il combattimento fra animali, anche nelle fasi antecedenti (l'allevamento) o successive ad esso (ad esempio, la commercializzazione di prodotti audiovisivi).

Non dimentichiamo inoltre che con questa normativa si colpisce un settore largamente sfruttato dal crimine organizzato nel nostro Paese e che fino ad oggi era difficile inquadrare a livello normativo. Oggi, grazie al voto compatto della maggioranza, possiamo disporre di una normativa che potrà essere affiancata, nei casi in cui ciò sarà necessario e possibile, anche dall'aggravante *ex* articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 per i delitti di criminalità mafiosa. In tal modo si potrà compiere un ulteriore passo avanti nella compressione degli spazi di lucro che il crimine organizzato cerca di ritagliarsi con infaticabile alacrità nella vita sociale. Anche questo è un aspetto da valorizzare in maniera adeguata.

È una legge che risponde alle necessità largamente condivise della nostra società e mantiene un riferimento al sentimento degli esseri umani. Infatti il titolo IX-*bis* del libro II del codice penale reca la seguente intestazione: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Si abbandona finalmente la vecchia e dannosa concezione dell'animale come *res*, mantenendo un certo equilibrio, senza cioè concedere spazio a quegli estremismi che si sono manifestati nelle discussioni che hanno accompagnato i lavori di questo ramo del Parlamento, provenienti da associazioni e soggetti privati esterni alle Aule parlamentari, che promuovevano un modello di antropomorfizzazione dell'animale. Tale modello non è stato recepito e anche questo è un aspetto importante, perché altrimenti si sarebbe praticata una strada ultronea rispetto alle sensibilità esistenti nella nostra società. Ribadisco quindi che si è raggiunto un punto di equilibrio: si è abbandonata la reificazione dell'animale e al tempo stesso si tutelano sia il sentimento degli uomini verso gli animali, sia gli animali nel loro esistere, in quanto esseri viventi.

Vengono fatte salve alcune vere tradizioni largamente sentite nella nostra società e così, pur rispettando il sentimento per gli animali, sono salvaguardati alcuni settori di vita e di lavoro fortemente radicati nella società italiana, soprattutto grazie all'intervento del Senato. Mi riferisco in particolare ai settori della caccia, della pesca, dell'allevamento, della macellazione, delle attività circensi, che sono parte della nostra vita sociale e che sarebbe stato ingiusto e ingeneroso cancellare con un tratto di penna. Si è raggiunto a mio avviso un equilibrio importante fra varie sensibilità, fra varie necessità largamente diffuse nell'aggregato sociale italiano.

Tuttavia, come ho anticipato all'inizio del mio intervento, a livello politico prendiamo atto che ancora una volta l'opposizione, dopo avere annunciato l'intenzione di varare una normativa condivisa, si sottrae alla responsabilità del voto finale, lasciando la maggioranza orgogliosamente sola ad approvare un testo di legge che riteniamo fondamentale. Purtroppo questa evenienza si è già verificata in passato e probabilmente si ripeterà anche nel prosieguo della legislatura. Ripeto, se fosse dipeso dai colleghi dell'opposizione, non potremmo sanzionare pesantemente già da domani chi spinge due cani a massacrarsi a vicenda per ricavarne del denaro.

PRESIDENTE, *relatore*. Prima di passare alla votazione, desidero fare alcune considerazioni.

Ho assunto la funzione di relatore sostituendo il senatore Zancan, il quale ad un certo punto, con le ragioni e gli argomenti che ha illustrato, non si è più sentito di condividere la filosofia di questo disegno di legge. In ogni caso, occorre riconoscere che il suo apporto, durante l'esame in prima lettura, è stato determinante, insieme al contributo di tutti i senatori e in particolare del senatore Bucciero, del senatore Centaro e – se permettete – anche del sottoscritto.

Non so, senatore Boco, se gli animali delle altre specie sono 700.000 o 700 milioni, non ho una competenza specifica come la sua. Mi sono limitato a riferire quanto mi è stato detto dai rappresentanti delle associazioni animaliste che abbiamo ascoltato. Ho voluto organizzare tali incontri, prima di portare a compimento l'esame del provvedimento, per cercare di capire se vi era la possibilità di conciliare posizioni in apparenza inconciliabili. Infatti, mentre alcune delle maggiori associazioni animaliste, pur esprimendo qualche critica sul contenuto del provvedimento (come del resto hanno fatto anche alcuni colleghi oggi, nei loro interventi), si sono dichiarate favorevoli all'approvazione della legge, altre associazioni animaliste – e su queste ho concentrato la mia attenzione – hanno mostrato una totale contrarietà, preferendo il nulla a ciò che ritengono sia poco. Ho così concluso questa sorta di consultazione *sui generis* e mi sono convinto della bontà delle argomentazioni delle prime associazioni, perché ho trovato una irresolubile contraddizione di principio nelle osservazioni svolte da quelle più radicali.

Credo che il sentimento e il rispetto per gli animali sia dovuto perché essi sono espressione della natura, e la natura è un bene non disponibile. Pertanto, nessuno di noi può rinunciare a ciò che viene fatto – anche se è poco – in favore del sentimento per questo bene comune. Quindi, paradossalmente, coloro che si oppongono all'approvazione di questa legge, seppure per un'affermazione di principio in astratto condivisibile, in realtà mancano rispetto all'obiettivo e al dovere principale, che è quello di non incidere su un bene non disponibile. Questa è la ragione che mi ha convinto ad operare la scelta che ho enunciato nella mia relazione e poi nel corso della discussione.

Come ho già detto, colleghi, il testo contiene una serie di modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che variano gradualmente dal poco

utile all'abbastanza dannoso. In particolare, trovo che sia particolarmente grave la modifica dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, quella che con una sorta di *slogan* – e me ne scuso con gli amici di Siena – abbiamo dedicato al Palio di Siena. Senatore Boco, non ho mai avuto la fortuna di assistere dal vivo al Palio, ma mi dicono che sia molto affascinante; ammetto di averlo visto una sola volta in televisione, e la trasmissione mi è sembrata estremamente noiosa.

Ebbene, a prescindere dal Palio, che forse è una manifestazione più dignitosa di altre, credo che questa norma sia assai pericolosa, non solo per il principio che intende affermare, ma soprattutto per la sua pericolosa e inaccettabile vaghezza. Questa norma va letta per come è scritta: si statuisce che «le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente». Questo lascia aperta la possibilità che chiunque si faccia autorizzare dalla Regione competente una qualsiasi manifestazione che non contenga a priori la descrizione di un evento o di un fatto che possa indurre l'autorità regionale meglio disposta a negare l'autorizzazione, e possa poi praticarla.

Il vantaggio di avere 180.000 leggi – ciò che molti opinionisti contestano – è che tra 180.000 e 180.001 non vi è molta differenza. Ritengo che in futuro si potrà facilmente rimediare, una volta che si sarà riflettuto meglio sulla problematica.

È questa la ragione, colleghi, per cui anche a titolo personale annuncio il voto favorevole al disegno di legge in titolo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, *approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini Chiaromonte, Acquarone, Adduce, Angioni, Annunziata, Bandoli, Bellini, Benvenuto, Bielli, Boato, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Carboni, Carra, Cennamo, Chianale, Chiti, Cialente, Cossutta Maura, Dameri, Di Serio D'antona, Diana, Folena, Franci, Gambale, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grillini, Kessler, Labate, Lettieri, Loddo Santino Adamo, Lucà, Lucidi, Lumia, Lusetti, Maccanico, Magnolfi, Mancini, Manzini, Maran, Mariotti, Martella, Mazzarello, Meduri, Nesi, Nigra, Panattoni, Pasetto, Pennacchi, Pepe Luigi, Piglionica, Pinotti, Piscitello, Rocchi, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Ruzzante, Sasso, Squeglia, Tidei, Trupia, Vianello, Volpini, Zanella, Zanotti E Zunino; Azzolini, Rocchi, Alfano Ciro, Bondi, Catanoso, Cesaro, Cicala, Colucci, Cossa, Costa, Di Teodoro, Fontana, Gigli, Lisi, Mancuso Filippo, Martini Francesca, Nicotra, Paoletti Tangheroni, Parodi, Perrotta, Pittelli, Rava, Ricciotti, Rivolta, Rosso, Sandi, Santori, Sanza, Savo, Scherini, Schmidt, Tarantino, Tarditi, Testoni, Vernetti E Zacchera; Zanella, Milanese, Rizzi, Russo Spena, Galli Daniele, Zacchera, Nuvoli, Costa, Di Teodoro, Mazzocchi, Craxi, Carbonella, Sanza, Landi Di Chiavenna, Rizzo, Lusetti, Savo, Lenna, Siniscalchi, Loddo Tonino, Calzolaio, Damiani, Sandi, Boato, Labate, Chiaromonte, Pasetto, Reduzzi, Rotundo, Onnis, Cossa, Sciacca, Trupia, Cirielli, Camo, Maran, Mosella, Pisa, Frigato, Diana, Grignaffini, Dameri, Grillini, Panattoni, D'agrò, Amici, Potenza, Widmann, Loddo Santino Adamo, Vernetti, Nigra, Cento, Bulgarelli, Gigli, Minniti, Albertini, Cima, Burani Procaccini, Lumia, Grillo, Marini, Ostillio, Vendola, Angioni, Valpiana, Taormina, Pistone, Benvenuto, Giulietti, Zanotti, Cennamo, Loiero, Angioni, Biondi, Bonito, Carlucci, Gamba, Grotto, Iannuzzi E Patria; Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima E Lion; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Paoli, Dalla Chiesa, Donati, Eufemi, Forcieri, Malan, Mancino, Mascioni, Pagliarulo, Peruzzotti, Peterlini, Piatti, Zancan, Vizzini E De Petris; Ripamonti; Ripamonti, Boco, Martone, Turroni E Zancan; Pace, Balboni, Battaglia Antonio, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Cozzolino, Danieli Paolo, De Corato, Demasi, Florino, Magnalbò, Mugnai, Salerno, Semeraro, Servello, Valditara, Zappacosta, Palombo, Pellicini, Bobbio Luigi, Meduri, Grillotti E Consolo; Chincarini, Vanzo, Franco Paolo, Agoni, Boldi E Corrado; Acciarini, Baio Dossi, Eufemi, Liguri, Vallone E Battisti; Bucciero, Palombo, Menardi, Cozzolino, Mu-*

gnai, Delogu, Costa, Bonatesta, Salerno, Pace, Meduri, Balboni, Specchia, Manfredi, Morra, Semeraro, Tatò, Ferrarello, De Corato, Ognibene, Nessa, Chincarini, Moncada Lo Giudice Di Monforte, D'ambrosio, Meleleo, Cherchi, Basile, Greco, Forlani, Tunis, Manunza, Gaburro, Bianconi, Asciutti, Bobbio Luigi, Pontone, Cirami, Ciccanti, Danieli Paolo, Servello, Collino, Alberti Casellati, Consolo, Tofani, Girfatti, Sambin, Demasi, Salini, Fabbri, Favaro, Cutrufo, Florino, Magnalbò, Mainardi, Trematerra, Zanoletti, Callegaro, Izzo, Bevilacqua, Danzi E Degennaro; Bongiorno, Danieli Paolo, Pontone, Collino, Salerno, Semeraro, Bevilacqua, Florino, Bobbio Luigi, Magnalbò, Palombo, Pace, Massucco E Menardi; Peruzzotti, Corrado, Brignone, Boldi, Monti, Pedrazzini, Agoni, Vanzo, Stiffoni, Franco Paolo, Pirovano E Moro; Centaro, Boschetto, Cicolani, Passigli, Iervolino, Salerno, Bianconi, Zanoletti, Basile, Nessa, Maffioli, De Corato, Tunis, Cortiana, Meleleo, Gubetti, Falcier, Pianetta, Travaglia, Palombo, Ognibene, Pace, Danleli Paolo, Ponzio, Semeraro, Coletti, Toia, Baio Dossi, Demasi, Moncada Lo Giudice Di Monforte, Asciutti, Marino, Cavallaro, Battaglia Antonio, Bobbio Luigi, Andreotti, Izzo, Ferrarello, Manfredi, Gentile, Magnalbò, De Paoli, Agoni, Brignone, D'ambrosio, Specchia, Ruvolo, Morra, Borea, Pessina, Mainardi, Malan, Federici, Sanzarelli, Fabbri, Piccioni, Florino, Battaglia Giovanni, Veraldi, Cirami, Peruzzotti, Brutti Paolo, Meduri, Valditara E Liguori; Specchia, Zappacosta, Battaglia Antonio E Mulas; Zancan, Specchia, Vallone, Manzella, Peterlini, Malentacchi, Pagliarulo, De Paoli, Donati, Sodano Tommaso, Dato, Malabarba, Peruzzotti, Tomassini E De Petris e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO IX-BIS.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies.

(Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrandolo animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*.

(*Confisca e pene accessorie*)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. – (*Abbandono di animali*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

EMENDAMENTI**1.1**

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 544-quater ivi richiamato dopo le parole: «per gli animali» inserire le altre: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi».

1.3

EUFEMI

Al comma 1, all'articolo 544-quater richiamato – (Spettacoli o manifestazioni vietati). dopo le parole: «o strazio per gli animali» aggiungere le parole: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi».

1.2

ZANCAN

Al comma 3, al secondo capoverso dell'articolo 727 ivi richiamato sostituire l'espressione: «e produttive» con quella: «o comunque produttive».

1.4

EUFEMI

Al comma 3, all'articolo 727 richiamato. – (Abbandono di animali). Dopo le parole: «in condizioni incompatibili con la loro natura,» sostituire la parola: «e» con: «o comunque».

1.5

EUFEMI

Al comma 3, all'articolo 727 richiamato. – (Abbandono di animali). Al termine del comma aggiungere il seguente capoverso: «Per i reati pre-

visti in questo articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 544-*sexies* del codice penale».

ARTICOLO 2

Art. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

ARTICOLO 3

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*ter.* – (*Leggi speciali in materia di animali*). Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-*quater.* – (*Affidamento degli animali sequestrati o confiscati*). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno».

2. Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI**3.1**

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 19-ter ivi richiamato sopprimere il secondo periodo».

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLAIO

Al comma 1, all'articolo 19-ter ivi richiamato sopprimere il secondo periodo».

3.4

EUFEMI

Al comma 1, all'articolo 19-ter richiamato – (Leggi speciali in materia di animali). Sopprimere l'ultimo periodo.

3.2

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 19-quater ivi richiamato dopo le parole: «Ministero dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato salvo il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

ARTICOLO 4

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è abrogato;
- b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
- c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

ARTICOLO 5

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

EMENDAMENTO

5.1

ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con l'altra: «promuovono».

ARTICOLO 6

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli

animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

EMENDAMENTI

6.1

ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali d'affezione».

6.2

DALLA CHIESA, CAVALLAIO

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali di affezione».

6.3

EUFEMI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con riguardo agli animali di affezione».

ARTICOLO 7

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 8

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

ARTICOLO 9

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE**Tit.1**

ZANCAN

Nel titolo, dopo la parola: «disposizioni» aggiungere le altre: «a tutela degli animali».